

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA




Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 24-05-2013

Oggetto: Comune di Trentola Ducenta C /Ranucci Domenico (Atto di citazione per chiamata in causa ex art. 269 C.P.C.) . Costituzione in giudizio .

L'anno duemilatredici e questo giorno 24 del mese di Maggio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede la seduta GRIFFO Michele nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri:

COGNOME E NOME	FIRMA	Presenti	Assenti
GRIFFO Michele Sindaco		X	
ESPOSITO Giuseppe Vice Sindaco		X	
GRASSIA Amedeo Assessore			X
MARINO Raffaele Assessore		X	
MISSE Saverio Assessore		X	
SAGLIOCCO Andrea Assessore			X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa

SEGRETARIO COMUNALE
(Immacolata Avv. Di Saia)

IL PRESIDENTE

Constato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con atto di citazione notificato in data 21.09.2012, la Sig.ra Femiano Laura. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V.- Sezione distaccata di Aversa- il Sig. Ranucci Domenico per l'udienza del 04.02.2013, al fine di sentirlo condannare al pagamento al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi; che il Sig. Ranucci Domenico è responsabile delle lesioni personali subite dalla stessa in conseguenza della caduta rovinosa verificatasi, in data 07.11.2011, in seguito al crollo del pavimento del laboratorio di analisi cliniche, Misso srl, dove la stessa si trovava per sottoporsi a prelievi clinici;

che la Sig.ra Femiano Laura riteneva responsabile il sig. Ranucci Domenico dell'incidente occorso in quanto proprietario dell'immobile sito in Trentola Ducenta in via 4 Novembre n. 60, condotto in locazione dal Dott. Sagliocco Andrea ed adibito a sede di laboratorio di analisi cliniche , Misso srl;

che a seguito della richiesta di chiamata in causa ex art. 269 cpc il G.U. Dott.ssa Schiattarella differiva la prima udienza di comparizione al 01.10.2013, e autorizzava il Sig. Ranucci Domenico a chiamare in causa il Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t.;

che il Sig. Ranucci Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Errico, ha presentato Atto di Citazione per chiamata in causa ex art. 269 C.P.C. presso il Tribunale di Santa Maria C.V., sezione distaccata di Aversa, notificato al protocollo di questo Comune in data 14.05.2013 prot. 5923, per:

- veder condannare il Comune di Trentola Ducenta, responsabile dell'evento dannoso per la cattiva manutenzione della rete fognaria;
- che nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, condannare il Comune di Trentola Ducenta al pagamento di tutte le somme che il Giudice riterrà equo liquidare alla stessa;
- che in via subordinata, qualora fosse ritenuto responsabile, autorizzare il convenuto a rivalersi nei confronti del Comune di Trentola Ducenta di tutto quanto fosse chiamato a pagare in favore dell'attrice per i danni, interessi, spese legali e tecniche;
- che in caso di responsabilità del Comune di Trentola Ducenta condannarlo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali conseguenti al mancato godimento dell'appartamento da parte del convenuto, da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di € 15.000,00 o nella diversa che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;

Ritenuto di autorizzare il Sindaco ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale all'avv. **Nicolina Improda**, con studio in Aversa, che dovrà dichiararsi disponibile ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per € 800,00 oltre IVA e CPA e oltre spese;

Vista la seguente normativa:

il D.lgs. n. 267/2000e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. Di autorizzare il sindaco pro-tempore alla costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- sezione distaccata di Aversa;
3. Di dare mandato all'Avv. **Nicolina Improda** con studio in Aversa, di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Trentola Ducenta innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- Sezione distaccata di Aversa;
4. Di stabilire l'onorario di € 800,00 oltre IVA e CPA e oltre spese da impegnarsi sul cap. 124 del redigendo bilancio 2013;
5. Di demandare al responsabile dell'ufficio contenzioso ogni adempimento necessario ivi compreso l'impegna spesa;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

che con atto di citazione notificato in data 21.09.2012, la Sig.ra Femiano Laura. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V.- Sezione distaccata di Aversa- il Sig. Ranucci Domenico per l'udienza del 04.02.2013, al fine di sentirlo condannare al pagamento al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi; che il Sig. Ranucci Domenico è responsabile delle lesioni personali subite dalla stessa in conseguenza della caduta rovinosa verificatasi, in data 07.11.2011, in seguito al crollo del pavimento del laboratorio di analisi cliniche, Misso srl, dove la stessa si trovava per sottoporsi a prelievi clinici;

che la Sig.ra Femiano Laura riteneva responsabile il sig. Ranucci Domenico dell'incidente occorso in quanto proprietario dell'immobile sito in Trentola Ducenta in via 4 Novembre n. 60, condotto in locazione dal Dott. Sagliocco Andrea ed adibito a sede di laboratorio di analisi cliniche, Misso srl;

che a seguito della richiesta di chiamata in causa ex art. 269 cpc il G.U. Dott.ssa Schiattarella differiva la prima udienza di comparizione al 01.10.2013, e autorizzava il Sig. Ranucci Domenico a chiamare in causa il Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t.;

che il Sig. Ranucci Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Errico, ha presentato Atto di Citazione per chiamata in causa ex art. 269 C.P.C. presso il Tribunale di Santa Maria C.V., sezione distaccata di Aversa, notificato al protocollo di questo Comune in data 14.05.2013 prot. 5923, per:

- veder condannare il Comune di Trentola Ducenta, responsabile dell'evento dannoso per la cattiva manutenzione della rete fognaria;
- che nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, condannare il Comune di Trentola Ducenta al pagamento di tutte le somme che il Giudice riterrà equo liquidare alla stessa;
- che in via subordinata, qualora fosse ritenuto responsabile, autorizzare il convenuto a rivalersi nei confronti del Comune di Trentola Ducenta di tutto quanto fosse chiamato a pagare in favore dell'attrice per i danni, interessi, spese legali e tecniche;
- che in caso di responsabilità del Comune di Trentola Ducenta condannarlo al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali conseguenti al mancato godimento dell'appartamento da parte del convenuto, da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di € 15.000,00 o nella diversa che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;

Considerato che è opportuno costituirsi nel giudizio di cui innanzi per la difesa degli interessi dell'Ente procedendo alla nomina di un legale di fiducia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del Decreto Lgs. 2000;

PROPONE

Nominare l'Avv. _____, quale difensore dell'Ente;

Stabilire per tale scopo la somma di € 800,00 oltre IVA e CPA e oltre spese con imputazione al cap. 124 del redigendo bilancio 2013;

Dare alla presente immediata eseguibilità.

dove, sottoposta ad una serie di controlli diagnostici, con prognosi di giorni 10;

- che l'attrice, che lamentava dolori fisici diffusi si sottoponeva ad ulteriori controlli e terapie;

2)- che si costituiva in giudizio nei termini di legge il convenuto Ranucci Domenico il quale depositava comparsa di costituzione e risposta, che di seguito integralmente si trascrive, con la quale richiedeva lo spostamento della prima udienza ex art. 269 cpc oltre a :

**“TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. SEZ. DIST. DI AVERSA
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
CON CHIAMATA IN CAUSA EX ART. 269 C.P.C.**

PER: RANUCCI DOMENICO, nato il 13/04/1931 a Trentola-Ducenta (CE) ed ivi residente alla Via IV Novembre n.60, C.F.: RNCDNC31D13L379Q, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Errico, C.F.: RRCNTN69B05F839Z, in virtù di mandato a margine del presente atto ed elett.te dom.to presso il suo studio in Frignano alla via G. Cesare n. 16. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o gli avvisi di cancelleria al seguente numero di Fax 081 5041491 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: antonio.errico@avvocatismcv.com

- CONVENUTO-

CONTRO

FEMIANO LAURA, rapp.ta e difesa dall' Avv. Giuseppe Libertino e dal p. Avv. Carlo Cerrito

-ATTRICE-

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 21/09/2012, il cui contenuto deve ritenersi qui ripetuto e trascritto, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il sig. Ranucci Domenico, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della sig.ra Femiano Laura, oltre interessi e svalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo.

Assume l'attrice, con atto introduttivo del giudizio, che il sig. Ranucci Domenico è responsabile delle lesioni personali subite dalla stessa in conseguenza della caduta rovinosa verificatasi, in data 07/11/2011, in seguito al crollo del pavimento del laboratorio di analisi cliniche, Misso srl, dove la stessa si trovava per sottoporsi a prelievi clinici, ed in particolare:

- Il Sig. Ranucci Domenico sarebbe responsabile dell'incidente occorso in quanto proprietario dell'immobile sito in Trentola-Ducenta alla via IV Novembre n. 60, condotto in locazione dal Dott. Saggiocco Andrea ed adibito a sede di Laboratorio di Analisi Cliniche, Misso srl;

- L'attrice, all'ottavo mese di gravidanza, attendeva il proprio turno per sottoporsi ad analisi di controllo, allorquando il pavimento cedeva improvvisamente e, a seguito del crollo, cadeva

rovinosamente per circa tre metri sotto il livello della pavimentazione;

- In seguito alla caduta l'attrice veniva immediatamente trasportata al P.S di Aversa dove, sottoposta ad una serie di controlli diagnostici, con prognosi di giorni 10;

- L'attrice, che lamentava dolori fisici diffusi si sottoponeva ad ulteriori controlli e terapie;

- Di accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite;

DIRITTO

Con il presente atto si costituisce in giudizio il sig. Ranucci Domenico, a mezzo del sottoscritto difensore, il quale impugna estensivamente parola per parola l'avversa domanda, così come formulata dall'attrice poiché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata sia in fatto che in diritto oltre che assolutamente pretestuosa e non provata, chiedendone l'integrale rigetto per i seguenti motivi:

1) CARENZA E/O DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA

Preliminarmente si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del convenuto, Sig. Ranucci Domenico, per non essere il proprietario dell'immobile condotto in locazione dal Dott. Sagliocco Andrea ed adibito a sede di Laboratorio di analisi cliniche, Misso S.r.l., dove si è verificato l'evento dannoso.

Difatti, alcun contratto di locazione è stato sottoscritto tra il Sig. Ranucci Domenico e il Dr. Sagliocco, titolare del laboratorio di analisi.

2) NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 163 N. 3,4 E 7 ED ART164 C.P.C.

L'atto di citazione è affetto da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli art. 163, comma 3, n. 3, 4 e 7 e art. 164 c.p.c per carenza assoluta degli elementi inerenti la "edictio actionis", in quanto nel proposto atto introduttivo di causa sono assolutamente mancanti gli estremi della richiesta che risulta essere generica, incerta e carente nella sua formulazione, tant'è che non è stata determinata nel suo preciso ammontare;

3) INFONDATEZZA DELLA DOMANDA- INSUSSISTENZA DI RESPONSABILITA' - MANCANZA DEL NESSO CAUSALE

Ferma restando la precedente ed assorbente eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, per mero scrupolo difensivo, nel merito, non si contesta la veridicità del fatto storico così come rappresentato dall'attrice, bensì la sussistenza del nesso casuale su cui è fondata la pretesa della sig.ra Femiano nei confronti del Sig. Ranucci Domenico.

Difatti, si fa rilevare che le lesioni subite dalla Sig.ra Femiano sebbene riconducibili alla

fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., *per i danni cagionati dalla rovina di un edificio, che pone a carico del proprietario una responsabilità di natura oggettiva, per colpa presunta, e che può essere vinta solo dalla prova che l'evento non è da attribuire a vizio di costruzione o difetto di manutenzione*, tuttavia, nel caso che ci occupa, l'evento verificatosi non è da attribuire assolutamente a vizio di costruzione o difetto di manutenzione del fabbricato, come si avrà modo di dimostrare nel corso del giudizio, bensì a fatti aventi un'efficienza causale del tutto autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo rilevanti come caso fortuito, tra i quali va sicuramente ricompreso anche il fatto del terzo, anche se tale fatto esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/01/2010, n. 1002).

Pertanto, se di una responsabilità può parlarsi nella causazione del sinistro per cui è causa, essa deve senz'altro rinvenirsi a carico del Comune di Trentola-Ducenta, responsabile dell'evento dannoso per la cattiva manutenzione della rete fognaria, dello scolo delle acque reflue e della sede stradale.

Invero, il giorno precedente alla data dell'avvenuto sinistro, ovvero il 06/11/2011, imperversavano sulla città di Trentola-Ducenta copiose piogge che provocavano l'allagamento della sede stradale di Via IV Novembre, precisamente in corrispondenza dei civici 60-62-64, dove l'acqua aveva raggiunto per diverse ore livelli di circa 30-40 cm. Tale allagamento della sede stradale, dovuto esclusivamente al cattivo funzionamento della rete fognaria di scarico, riconducibile essenzialmente ad assenza di manutenzione degli "spechi fognari", provocava l'infiltrazione di acque meteoriche e di scarico sotto le fondamenta dell'immobile in questione. Proprio la notevole quantità di acqua, non adeguatamente confluita nella rete fognaria, si è rapidamente insinuata nelle struttura portante dell'immobile provocandone il cedimento del pavimento e causando la caduta rovinosa dell'attrice.

E' palese, dunque, il nesso causale tra l'infiltrazione delle acque, conseguente alla cattiva manutenzione della rete fognaria nonché al degrado pronunciato della pavimentazione stradale, e il cedimento del pavimento, da cui discende la responsabilità del Comune di Trentola-Ducenta, che ha omesso di mantenere a regola d'arte la rete fognaria, lo scolo fognario e la sede stradale.

A conferma di ciò viene depositata agli atti la relazione del geologo incaricato, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Trentola-Ducenta, ad eseguire delle sull'area sita in Via IV Novembre nel comune di Trentola-Ducenta, Dott. Giancarlo Ferriero, nella quale, tra l'altro, si legge: *è stata rinvenuta una certa quantità d'acqua nel sottosuolo, soprattutto nei pressi del sondaggio n. 1 e n. 2, mentre solo il sondaggio n. 5 è risultato completamente asciutto. ... Il sondaggio n. 1 ha evidenziato la presenza di una certa quantità d'acqua nel sottosuolo, tanto che la sonda è avanzata a pressione, senza rotazione.... omissis ... è chiaro che ciò è dovuto soprattutto alla*

perdita di acqua dalle opere infrastrutturali, come fogne e acquedotto, che quando si accumulano, come in questo caso, senza creare vuoti, sono dovuti alla rete fognaria, più che alla rete idrica. Ed ancora: L'esperienza mi ha indotto comunque a ritenere molto pericolose le perdite di acqua dovute alla rete idrica, che essendo in pressione scava nel sottosuolo, mentre la perdita di acqua fognaria, poiché scende per gravità, filtrano non provocando grossi vuoti, bensì rimanendo là dove sono presenti differenti valori di permeabilità.

Orbene, la fattispecie de quo integra, per il Comune di Trentola-Ducenta, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. "per il danno cagionato da cosa in custodia". Difatti, l'addensamento dell'acqua piovana, pur di grande violenza ed intensità, ed il successivo allagamento costituivano un fatto prevedibile e tempestivamente eliminabile, attraverso l'adeguamento delle opere pubbliche.

Per quanto sopra esposto e per mero scrupolo difensivo, in quanto per le ragioni esposte alcuna responsabilità è addebitabile al Sig. Ranucci Domenico, per i fatti addebitati dalla controparte, è interesse di questa difesa richiedere, sin da ora, all'Ill.mo Giudice istruttore di voler spostare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., l'udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo Comune di Trentola-Ducenta, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Trentola-Ducenta, alla Piazza Marconi, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..

4) QUANTUM DEBEATU

Per mero scrupolo di difesa e nell'eventualità in cui venisse accertata una responsabilità del convenuto, si contestano le pretese risarcitorie, eccessive rispetto alla realtà dei fatti e alla documentazione medica a supporto della domanda.

Si impugna in toto la documentazione medica prodotta da controparte e si ribadisce l'assenza del nesso eziologico tra la responsabilità del convenuto e le lesioni lamentate da controparte, delle cui conseguenze dannose dovrà rispondere esclusivamente il terzo chiamato Comune di Trentola-Ducenta.

Pertanto, si invita la controparte a dare prova univoca e rigorosa della natura e dell'entità delle lamentate lesioni e del loro rapporto causale.

Si osserva che in ordine alla determinazione del danno risarcibile occorre tener conto delle imprescindibili indicazioni dettate dalla importante decisione dell'11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre sentenze, depositate tutte contestualmente) dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno composto il contrasto sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale. Tale sentenza ha avuto lo scopo di comporre il detto contrasto definito "insanabile" tra quanti ritenevano che il danno non patrimoniale comprendesse il danno biologico ed il danno morale, e quanti invece ritenevano che a queste due voci di danno se ne dovesse affiancare una terza, ulteriore e diversa dalle prime due, e cioè il danno esistenziale. Essa ha altresì

riesaminato approfonditamente i generali presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 C.C.

La Corte ha definito il danno non patrimoniale come la "lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica". Si tratta di una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non sono possibili ulteriori sottodistinzioni, se non come valore meramente descrittivo.

Solo in presenza di elementi di prova sufficienti, si dovrà procedere ad una personalizzazione dei valori risarcitori già risultanti dalla mera applicazione delle tabelle del danno biologico.

5) DOMANDA RICONVENZIONALE DI RISARCIMENTO DANNI

Il convenuto, in considerazione della ricostruzione in punto di fatto di cui al capo 3, laddove emerge una chiara responsabilità del Comune di Trentola-Ducenta in ordine alla causazione dell'evento dannoso, spiega domanda riconvenzionale nei confronti del predetto Ente.

Difatti, il sig. Rranucci Domenico ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento dannoso che ha interessato anche l'immobile in cui risiede per il mancato godimento dello stesso conseguente al provvedimento di sgombero adottato dalle autorità comunali.

Invero, in seguito allo sprofondamento avvenuto nel sedime del fabbricato, veniva con ordinanza del 07/11/2011 N. 30/11, notificata in data 08/11/2011, ordinato lo sgombero immediato da persone e cose sia dell'immobile interessato dal cedimento che di tutti gli stabili adiacenti (cfr. allegato). In ottemperanza a tale ordinanza il convenuto con la propria famiglia era costretto a lasciare l'immobile per trasferirsi presso l'abitazione della propria figlia.

Il mancato godimento dell'immobile di Via IV Novembre per diversi mesi da parte del convenuto ha comportato il totale sconvolgimento della vita quotidiana e di relazione dello stesso e della propria famiglia per cui lo stesso ha diritto al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ex art. 2043 e/o art. 2059 c.c., sofferti, da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di €. 15.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.

Tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, e con riserva di ogni altra eccezione, deduzione, difesa e produzione, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis contrariis, così provvedere:

1) In via preliminare autorizzare la chiamata in causa del terzo, Comune di Trentola-Ducenta, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., con sede in Trentola-Ducenta, alla Piazza Marconi, e a tal fine si chiede espressamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 cpc che l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge;

- 2) Nel merito: rigettare la domanda avversa in quanto inammissibile, nulla, illegittima e/o infondata in fatto e diritto;
- 3) In via del tutto subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento danni, ridurre la stessa nei limiti di quanto effettivamente accertato e provato dalla controparte;
- 4) Nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'attrice condannare il Comune di Trentola-Ducenta al pagamento di tutte le somme che il Giudice riterrà equo liquidare alla stessa con conseguente pronuncia di manleva nei confronti del convenuto, Sig. Ranucci Domenico;
- 5) In via più gradata qualora fosse ritenuto responsabile e tenuto al pagamento il convenuto, autorizzare quest'ultimo a rivalersi nei confronti del Comune di Trentola-Ducenta di tutto quanto fosse chiamato a pagare in favore dell'attrice per i danni, interessi, spese legali e tecniche.
- 6) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di cui al capo 5) voglia il Tribunale adito condannare il Comune di Trentola-Ducenta, in persona del sindaco legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ex art. 2043 e /o 2059 c.c., conseguenti al mancato godimento dell'appartamento, da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di €. 15.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
- 7) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento e della domanda riconvenzionale rientra nello scaglione da €. 5.200,00 a €. 26.000,00, per cui il valore del contributo unificato è di €. 206,00.

In via istruttoria si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto indicate in premessa precedute dalla locuzione "Vero è che", con riserva di indicare i testi;

Si oppone alle richieste istruttorie di controparte ed in caso di ammissione chiede essere ammesso a prova contraria con gli stessi testi e sulle stesse circostanze di fatto.

Si chiede ammettere CTU tecnica finalizzata all'accertamento delle cause che hanno provocato l'evento dannoso.

Con riserva, nel prosieguo del giudizio, di produrre ulteriori documenti ed indicare ulteriori mezzi di prova che si renderanno necessari in conseguenza dell'attività difensiva svolta dall'attore .

Produce, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti:

- 1) atto di citazione notificato;

- 2) relazione redatta dal geologo nominato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Trentola-Ducenta
- 3) ordinanza di sgombero N. 30/2011
- 4) relazione Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

Salvis iuribus

Frignano, 15/01/2013

F.to Avv. Antonio Errico"

3)- Che a seguito della richiesta di chiamata in causa ex art. 269 cpc il G.U. Dr.ssa Schiattarella differiva la prima udienza di comparizione al **01/10/2013**, autorizzando il sig. Ranucci Domenico a chiamare in causa il Comune di Trentola-Ducenta, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t..

Tanto premesso l'istante ut supra, rapp.ta e difesa

CITA

• **COMUNE DI TRENTOLA-DUCENTA**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Marconi, Trentola-Ducenta, **P.I. 01061000616**, a comparire dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. Sezione Distaccata di Aversa, GU Dr.ssa Schiattarella, all'udienza del **01/10/2013** ora di rito, nei soliti locali d'udienza, con invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite nell'art. 166 cpc almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 c.p.c., con espressa avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc e con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, al fine di sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:


- 1) Nell'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'attrice condannare il Comune di Trentola-Ducenta al pagamento di tutte le somme che il Giudice riterrà equo liquidare alla stessa con conseguente pronuncia di manleva nei confronti del convenuto, Sig. Ranucci Domenico;
- 2) In via subordinata qualora fosse ritenuto responsabile e tenuto al pagamento il convenuto, autorizzare quest'ultimo a rivalersi nei confronti del Comune di Trentola-Ducenta di tutto quanto fosse chiamato a pagare in favore dell'attrice per i danni, interessi, spese legali e tecniche.
- 3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale di cui al capo 5) della comparsa di costituzione e risposta voglia il Tribunale adito condannare il Comune di Trentola-Ducenta, in persona del sindaco legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, ex art. 2043 e /o 2059 c.c., conseguenti al mancato godimento dell'appartamento da parte del

convenuto, da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di €. 15.000,00 o nella diversa che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;

4)- con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto difensore che se ne dichiara anticipatario.

Frignano, li 12/05/2013

Avv. Antonio Errico



A richiesta del procuratore del Sig. Ranucci Domenico **si notifici con urgenza entro il 15/05/2013** a :


- **COMUNE DI TRENTOLA-DUCENTA**, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Marconi, Trentola-Ducenta, P.I. 01061000616;

Aversa, li

14/5/13

A mano ricevuta, Sr. Giovanni
di Nardo, in ufficio alle ore

Cefredo Joliano
Fidella Joliano





Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

*** **

Settore Organi Istituzionali

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale con atto N. 86 del 26-5-2013

ad oggetto: **Comune di Trentola Ducenta C /Ranucci Domenico (Atto di citazione per chiamata in causa ex art. 269 C.P.C.) . Costituzione in giudizio .**

Parere Tecnico

favorevole

Il Responsabile
(D.ssa Vincenza Carrieri)

Parere contabile


Il Responsabile
(Rag. Antonio Sperone)

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.

Si attesta la copertura finanziaria: _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

Il Sindaco
Geom. Michele Griffo



Il Segretario Generale
D.ssa Immacolata Di Saia

Albo Pretorio N. 975

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 27-5-2013 Prot. N. 6466


Li 27-5-2013



Il Dirigente F.F.
D.ssa Vincenza Carrieri

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi i dieci giorni dalla data d'inizio della pubblicazione.

Trentola Ducenta li 27-5-2013



Il Dirigente F.F.
D.ssa Vincenza Carrieri